

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 NARDO'

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 - www.primarianardo2.it - Cod. Mecc.: LEIC89700R

E-mail: info@primarianardo2.it - LEIC89700R@pec.it - Cod. Fisc.: 82002180758



Prot. n. 609/C27

Nardò, 2 ottobre 2012

Statuto delle Studentesse e degli Studenti

A.s. 2012/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998
VISTO il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
VISTA la nota ministeriale n. 3602 del 31/07/2008
VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2012
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 2 ottobre 2012

EMANA

*il seguente Regolamento di disciplina con riferimento
allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti*

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Regolamento di Disciplina

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.98, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la loro irrogazione ed il relativo procedimento.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. L'infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del profitto.

5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività di natura sociale e culturale.
6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal Consiglio di Classe e dal Consiglio di Istituto.
8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, da Enti e Associazioni Locali, ritenute congruenti al P.O.F.;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche ai diversamente abili;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti,

del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della Scuola.
3. Gli studenti, tenuti a presentarsi a Scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della Comunità Scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono alla Scuola, agli insegnanti e ai propri compagni.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico, e devono utilizzare correttamente tutte le strutture della Scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o a cose.
5. Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti l'uso del cellulare nei locali scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare urgentemente con i propri genitori per indifferibili e obiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al personale ausiliario. La Scuola non risponde della sottrazione dei telefoni cellulari portati abusivamente.

Art. 4 - Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel punto precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

Art. 5 - Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da o verso le aule speciali e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, visite guidate, attività aggiuntive, ecc.).

Si configurano come mancanze i seguenti comportamenti:

- a) arrivare in ritardo;
 - b) non giustificare le assenze;
 - c) dimenticare il materiale didattico occorrente;
 - d) non svolgere i compiti a casa;
 - e) non rispettare le consegne a scuola;
 - f) disturbare le attività didattiche;
 - g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;
 - h) inviare sms o mms durante l'orario scolastico;
 - i) usare un linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
 - j) sporcare l'ambiente scolastico;
 - k) danneggiare materiali, arredi, strutture o altro;
 - l) arrecare offese ai compagni, ai docenti, al personale della scuola, alle religioni;
 - m) compiere atti di violenza fisica e/o morale;
 - n) commettere reati e/o compromettere l'incolumità delle persone.
2. In caso di mancanze disciplinari, gli Organi di cui all'art. 7, valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 6.
 3. Il comportamento di cui alle lettere j) e k) implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo di risarcimento del danno arrecato.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari

- a) richiamo verbale;
- b) consegna da svolgere in classe;
- c) consegna da svolgere a casa;
- d) ammonizione scritta sul registro di classe;
- e) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;
- f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (visite guidate, viaggi d'istruzione, eventi programmati, ecc.);
- g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- j) per le mancanze di cui alle lettere j) e k) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Art. 7 - Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 6 dalla lett. a) alla lett. e)
2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 6 lett. f), g) e j).
3. Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 6 lett. h) e i).

Art. 8 - Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione sul Registro di

Classe da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.

Art. 9 - Irrogazione sanzioni

1. Per le mancanze di cui all'art. 5, qualora non reiterate e non di particolare gravità, si prevede:
 - l'ammonizione verbale del docente;
 - l'annotazione della mancanza sul registro di classe da parte del docente;
 - l'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico, eventualmente accompagnata da una comunicazione scritta ai genitori o dalla loro convocazione a Scuola.
2. Per le mancanze di cui all'art. 5 lett. f) è prevista la sospensione di gg. 1 dopo 3 ammonizioni scritte da parte dei docenti.
3. Per le mancanze di cui all'art. 5, se reiterate e di particolare gravità, viene adottato dal Consiglio di Classe l'allontanamento dalla Scuola per periodi non superiori a 15 giorni. Le sanzioni, riferite invece ai casi di allontanamento dalla Scuola per più di n. 15gg. e che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono irrogate dal Consiglio di Istituto.
4. Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il medesimo al rientro nella Comunità Scolastica.
5. Nei casi di allontanamento superiore ai 15 giorni la Scuola, coordinandosi con la famiglia dell'alunno e, ove lo ritenga necessario, anche con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo con la finalità di agevolare la responsabilizzazione e il reinserimento dello studente, ove possibile, nella Comunità Scolastica.
6. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati, che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale eventualità, in deroga al limite di cui alla prima parte del comma 4, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato. Per quanto possibile, deve trovare applicazione il disposto del comma 5.
7. Per le altre fattispecie di mancanze disciplinari gravi, si rimanda al D.P.R. 235/07.
8. Il Dirigente Scolastico può sempre decidere, autonomamente, in senso più favorevole all'alunno/a.

Art. 10 - Impugnazioni e Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, che decide nei successivi 10 giorni; qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
2. L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente e da due rappresentanti dei genitori. Il docente ed i due genitori sono designati dal Consiglio di Istituto, il primo, su proposta del Collegio dei Docenti ed in servizio nella scuola secondaria di primo grado, mentre i secondi sono

- individuati tra i genitori degli alunni iscritti alle classi di scuola secondaria di primo grado ed inclusi negli appositi elenchi.
3. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti l'Organo, compreso il Dirigente Scolastico.
 4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti (in caso di parità, prevale il voto del presidente) e sono comunicate per iscritto, entro 5 giorni dalla riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.
 5. La sostituzione dei singoli membri dell'Organo è effettuata in caso di dimissioni volontarie o di perdita dei requisiti di eleggibilità.
 6. I docenti e i genitori componenti il Consiglio di Istituto non possono far parte dell'Organo.
 7. Il conflitto di interessi implica l'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione.
 8. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in presenza di un ricorso o reclamo da parte dei genitori dell'alunno che ha riportato la sanzione.
 9. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti, designato dal presidente.
 10. L'Organo di Garanzia è competente a decidere anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
 11. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto si può ricorrere all'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 11 - Doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

- Al momento dell'iscrizione ovvero, di norma, all'inizio dell'anno scolastico i genitori degli studenti saranno invitati a sottoscrivere un Patto Educativo di Corresponsabilità, al fine di rendere effettiva la partecipazione delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della Comunità Scolastica, infatti, è condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, approvato dagli OO.CC. competenti, ha validità immediata e resterà in vigore fino ad eventuale modifica disposta dagli OO. CC. preposti.
2. Il presente regolamento sarà affisso all'Albo dell'Istituto e copia dello stesso sarà consegnata alle famiglie degli alunni iscritti. Una copia verrà affissa in ogni aula. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti all'inizio dell'anno scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Angelo LOSAVIO